



*Consiglio regionale della Calabria*

*Settore Commissioni Affari Istituzionali, Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali  
e Formative, Ambiente e Territorio*

---

**QUINTA COMMISSIONE**

**ISTRUZIONE, CULTURA, MUSEI E BIBLIOTECHE, TURISMO, PORTI, COMMERCIO**

---

**PROPOSTA DI LEGGE N. 33/XIII**

di iniziativa della consigliera regionale E. Santoianni recante:

*“Riconoscimento della Manifestazione "Perciavutti" quale evento identitario del vino e  
dell'enogastronomia calabrese”*

Relatore: ELISABETTA SANTOIANNI

Il dirigente

f.to Antonio CORTELLARO

Il Presidente

f.to Emanuele IONÀ

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge è finalizzata al riconoscimento della manifestazione denominata "Perciavutti", che si svolge annualmente nel Comune di Mormanno, quale evento a carattere regionale e nazionale e quale espressione identitaria del patrimonio culturale, enogastronomico e vitivinicolo della Calabria.

La manifestazione, giunta alla ventunesima edizione, rappresenta una rievocazione storica e culturale di antichi rituali legati alla produzione del vino nuovo e alla civiltà contadina calabrese. Essa si svolge nel periodo immediatamente precedente la festività dell'Immacolata Concezione ed è connessa alla tradizione della benedizione del vino nuovo. L'evento coinvolge l'intero centro storico del Comune di Mormanno, articolato nei quartieri Costa, Casalicchio, Capo Lo Serro e Torretta, nei quali vengono allestiti i cosiddetti "Vuttari", luoghi simbolici di conservazione del vino.

"Perciavutti" si configura come un modello di promozione territoriale integrata, capace di coniugare tutela delle tradizioni, valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e promozione del vino calabrese.

La proposta di legge riconosce formalmente la manifestazione quale evento identitario del vino e dell'enogastronomia calabrese, unico nel suo genere sull'intero territorio regionale, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Proposta di legge n. 33/XIII di iniziativa della consigliera regionale E. Santoianni recante:  
"Riconoscimento della Manifestazione "Perciavutti" quale evento identitario del vino e dell'enogastronomia calabrese"

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale, di riconoscimento e di indirizzo.

Le amministrazioni regionali competenti provvedono all'attuazione della legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### QUADRO DI RIEPILOGO DELL'ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA (Articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria)

<b>Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Carattere Temporale</b>	<b>Importo</b>
Articolo 1	Norma di riconoscimento	//	//	0
Articolo 2	Norma ordinamentale	//	//	0
Articolo 3	Clausola di invarianza	//	//	0

---

Proposta di legge n. 33/XIII di iniziativa della consigliera regionale E. Santoianni recante:  
"Riconoscimento della Manifestazione "Perciavutti" quale evento identitario del vino e dell'enogastronomia calabrese"

---

### **Art. 1**

#### *(Riconoscimento della manifestazione "Perciavutti")*

1. La Regione Calabria riconosce la manifestazione denominata "Perciavutti", che si svolge annualmente nel Comune di Mormanno nel mese di dicembre, quale evento a carattere regionale.
2. La manifestazione "Perciavutti" è riconosciuta quale evento identitario del vino e dell'enogastronomia calabrese, nonché evento di eccellenza unico nel suo genere sull'intero territorio della Regione Calabria.

### **Art. 2**

#### *(Valorizzazione e promozione della manifestazione)*

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale promuovono la manifestazione "Perciavutti" mediante i propri strumenti istituzionali di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Il riconoscimento regionale della manifestazione "Perciavutti" costituisce titolo utile ai fini dell'inserimento della stessa negli strumenti di programmazione regionale e nei programmi finanziati con risorse regionali, statali ed europee, nel rispetto della normativa vigente.
3. Le disposizioni del presente articolo non determinano obblighi di finanziamento diretto a carico della Regione Calabria.

### **Art. 3**

#### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.